

Modifiche alle Costituzioni

Legenda:

(Fra parentesi): annotazioni, spiegazioni

corsivo: modifiche

Art. 187 - Il Capitolo procede con distinti scrutini alla elezione per scheda delle quattro Consigliere generali *in questo ordine: prima la Vicaria generale, poi la Segretaria generale e successivamente le altre due Consigliere generali*. Esse fanno subito parte del Capitolo. In seguito il Capitolo elegge l'Economa generale.

Art. 190 - § 3. Verifica il cammino di ogni comunità dell'Istituto mediante la visita canonica, che compie personalmente o tramite una sua delegata *almeno una volta nel sessennio* e secondo le necessità e le circostanze.

(L'art. 190.4 è stato tolto dal testo costituzionale per essere inserito negli Statuti generali così riformulato):

(Statuti generali 64: ex 190 § 4. Tratta gli affari dell'Istituto presso la Santa Sede *potendo anche avvalersi* della consulenza del Procuratore generale dell'OFMConv.

Art. 199 - La Superiora generale per agire validamente deve ottenere il consenso del suo Consiglio nei casi seguenti:

- a. *approvare gli Statuti particolari.*
- b.

(Gli Statuti particolari dopo essere stati modificati e approvati dal Capitolo provinciale devono essere sottoposti all'approvazione della Superiora generale con il consenso del suo Consiglio. Questo avviene nella prassi, tuttavia nell'art. 199 mancava questo caso nell'elenco).

Art. 205 - § 3. Spetta alla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio erigere, *modificare e sopprimere* una Provincia, Viceprovincia, Delegazione.

Art. 206 - Il Capitolo provinciale è l'autorità suprema della Provincia, costituito da suore in rappresentanza e come espressione della Provincia stessa. *Gli Atti del Capitolo con eventuali decisioni devono essere sottoposti all'approvazione della Superiora generale con il consenso del suo Consiglio.*

Art. 207 - § 2. Il Capitolo provinciale può *proporre di* erigere e sopprimere una Delegazione provinciale. La decisione spetta alla Superiora generale con il consenso del suo Consiglio.

Art. 213 - Il Capitolo provinciale con distinti scrutini elegge per votazione mediante scheda le quattro Consigliere *in questo ordine: prima la Vicaria provinciale, poi la Segretaria provinciale e successivamente le altre due Consigliere provinciali*. Esse fanno subito parte del Capitolo. In seguito il Capitolo elegge l'Economa provinciale. *Le elezioni devono essere confermate dalla Superiora generale.*

Art. 215 - § 3. Visita una volta all'anno tutte le comunità, personalmente o per mezzo di una sua Consigliera, e compie nel quadriennio la visita canonica *almeno una volta e secondo le necessità e le circostanze*.

Art. 231 - § 1. Tutte le suore sono membri stabili nella casa in cui risiedono e in essa esercitano diritti e doveri a norma delle Costituzioni.

§ 2. Ogni suora professa di voti perpetui gode di voce attiva e passiva in una sola casa e in una sola Provincia, Viceprovincia o Delegazione generale.

§ 3. È permesso il trasferimento di una suora *da una Provincia ad un'altra o ad una Delegazione generale sia per sempre, sia per un periodo di tempo determinato. La Superiora generale dopo aver acquisito il parere delle Superiori maggiori competenti e aver dialogato con la suora può procedere al trasferimento. La suora risulta iscritta nella Provincia o Delegazione generale in cui risiede ed esercita in essa diritti e doveri.*

§ 4. Una suora inviata in un'altra Provincia a tempo indeterminato, durante il periodo che rimane in essa *vi risulta iscritta e pertanto vi esercita i suoi diritti e doveri.*

Modifiche Statuti generali

29 - § 1. Una suora che abbia la *reale necessità* di assistere i genitori deve tener conto anche degli impegni comunitari, *delle esigenze apostoliche e lavorative* e responsabilizzare, pertanto, gli altri familiari, custodendo la sua vocazione e scelta di vita.

§ 2. Diversamente la suora domanda il permesso di assenza dalla casa religiosa alla Superiora provinciale che, con il consenso del suo Consiglio, ha la facoltà di concederglielo fino ad un anno. La Superiora provinciale ne informa la Superiora generale. Oltre i 12 mesi è richiesta l'autorizzazione della Santa Sede tramite la Superiora generale.

§ 3. *Durante il tempo di assenza viene concessa alla suora la dispensa dalla coabitazione nella comunità, ma mantiene tutti i diritti e obblighi che derivano dalla professione religiosa. Per conservare vivo il senso di appartenenza alla Famiglia religiosa, la suora mantiene il vincolo e il legame con l'Istituto mediante una comunità alla quale dovrà fare riferimento. Si impegna a partecipare a momenti formativi, celebrazioni significative, esercizi spirituali, ritiri spirituali o altro che venga proposto. La Superiora maggiore e locale sono tenute a mantenere rapporti costanti con la suora che è in assenza interessandosi alla sua situazione e favorendo la partecipazione alle iniziative dell'Istituto.*

64. L Superiora generale tratta gli affari dell'Istituto presso la Santa Sede *potendo anche avvalersi* della consulenza del Procuratore generale dell'OFMConv. (Viene Eliminato St. gen 64 precedente perché modificato e integrato in Cost. 231.3 nuovo)